

Comune di Asiago

PEF 2021 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 al MTR)

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF	2
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
	2.2 Altre informazioni rilevanti.....	3
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali	3
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	3
	3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	3
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	4
	4.1 Attività di validazione svolta	4
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
	4.3 Costi operativi incentivanti	5
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
	4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019	5
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	6
	4.7 Quota dei conguagli residui relative ai conguagli dell'annualità 2018.....	7
	4.8 Scelta degli ulteriori parametri.....	7

1 Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR, approvato con deliberazione 443/2019/R/RIF) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve tramettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente nel territorio del Comune di Asiago sarebbe il "Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti", costituito ma non ancora pienamente operativo.

In considerazione della mancata operatività del Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti, l'Ente territorialmente competente è il Comune stesso.

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30. 12 2005 il Comune di Asiago ha individuato quale gestore unico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani e riscossione della relativa tariffa "Altopiano Servizi srl" ora "Etra SpA" e approvato il relativo schema di contratto di servizio fino 31.12.2010;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.04.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione ha approvato il Regolamento Comunale di Igiene Ambientale ;

con la stessa deliberazione ha affidato la gestione dei rifiuti solidi urbani alla Società Altopiano Servizi srl. La quale, a seguito di un processo di scissione e fusione societaria, con le Società SETA spa si è trasformata in Etra spa, Energia Risorse Ambientali la quale comprende la gestione del servizio dei rifiuti nell'oggetto sociale;

La presente Relazione di accompagnamento al PEF è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR ed è coordinata con la Relazione di accompagnamento predisposta dal gestore ETRA spa (allegato 1), per i servizi di sua competenza, ma soprattutto ha lo scopo di esplicitare nel capitolo 4 le valutazioni dell'ente territorialmente competente.

La suddetta Relazione del gestore illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e quelli desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La Relazione include la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1) per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

Si precisa che la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è attivata e quindi non è stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani.

Nel PEF 2021 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1), nel quale il gestore dichiara: *“Etra Spa dichiara di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale. Etra Spa dichiara di non avere ricorsi pendenti. Non risultano sentenze passate in giudicato.”*.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1).

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1).

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo dell'allegata Relazione del Gestore Etra Spa (Allegato 1).

3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, per un valore di € 6.015,06;
- le entrate per attività di recupero evasione quest'anno non sono previste.

Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 6.015,06.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, in considerazione della mancata piena operatività del “Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti” come “ente territorialmente competente”, ne ha chiesto la collaborazione per l'attività di validazione annuale sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo all'anno a (2021), sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2019.

In particolare, il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, come da comunicazione del 25/06/2021, ha verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio 2017 e 2019 e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili al Comune.

Inoltre, si è verificato che la scelta dei *driver* dei “costi comuni” fossero coerenti con quelli scelti per il servizio idrico e già passati al vaglio dell'Arera. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i *driver* di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tra i vari Comuni che usufruiscono del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pur nelle difficoltà determinate dall'implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, il Consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti” ha verificato che i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

In considerazione del buon livello di efficacia e di efficienza del gestore, per il **coefficiente di recupero di produttività X_a** è stato assegnato un valore pari a **0,1%** per il 2021.

Per questa scelta si è tenuto conto anche del fatto che il costo complessivo risulta ampiamente inferiore al fabbisogno standard. Se i fabbisogni standard per il Comune di Asiago indicano un costo di € 382,82 a tonnellata di rifiuto urbano prodotto, con il PEF 2021 risulta un costo unitario di € 314,81 a tonnellata.

Ai sensi dell'articolo 4.4 della Delibera n. 443/2019/R/RIF di Arera, in considerazione del fatto che per il 2021 non sono state previste modifiche onerose al servizio, né nuove iniziative, si è ritenuto di non prevedere un valore per il **coefficiente per le modifiche al perimetro gestionali (PG_a)**. Parimenti, non si è previsto un valore per il **coefficiente per il miglioramento della qualità delle prestazioni (QL_a)**.

Pertanto, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato al **1,6%**.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non sono previsti costi operativi incentivanti per il 2021, ma è stato previsto dal gestore alla voce COI^{EXP}_{TV} un minor costo di € 125.000 per l'ottimizzazione della raccolta del secco residuo.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2021 elaborato sulla base del MTR e con la scelta dei parametri indicati nei successivi paragrafi porta a un aumento inferiore del limite previsto di crescita illustrato nel paragrafo 4.2 rispetto alle entrate tariffarie previste nel PEF 2020.

rpi_a	MTR	1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - X_a	da -0,1 a -0,5	- 0,1%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	Max 2%	-
Coefficiente per le modifiche al perimetro gestionale - PG_a	Max 3%	-
Coefficiente per l'emergenza COVID-19 - $CI9_{2020}$	(Facoltativo)	-
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		1,6%
PEF 2020 - $\sum T_{a-1}$		1.570.425
Limite di crescita del PEF 2021		25.127
Costi PEF 2021 ammissibili nel rispetto del limite di crescita		1.595.551
Costi PEF 2021 - $\sum T_a$		1.525.294
Eventuale eccesso		-

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

La componente a conguaglio per l'anno 2021 è data dalla differenza tra i costi effettivi rilevati nell'anno di riferimento (2017) come ridefiniti nelle sue componenti fisse e variabili dal MTR e i corrispondenti costi del 2019. Sulla base della metodologia di calcolo prevista all'art. 15 del MTR, risulta che:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV} è pari a € -436.300
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF} è pari a € 470.755

I dati del gestore evidenziano quindi un conguaglio complessivo riferito al 2019 a favore del gestore.

Si evidenzia che i costi totali relativi all'anno 2019 sono inferiori al *benchmark* di riferimento. Infatti, il costo unitario effettivo $CU_{eff_{a-2}}$ risulta pari a 0,30406 Euro al kg, mentre il costo standard risulta pari a 0,38282 Euro al kg.

Conseguentemente, per l'individuazione del coefficiente di gradualità da applicare si sono valutati i parametri all'art. 16 del MTR e riportati nella sottostante tabella. In particolare, sulla base delle indicazioni dell'articolo 16.7 del MTR, si è valutato:

- γ_1 : essendo la percentuale di raccolta differenziata non ancora distante dagli obiettivi posti dalle normative nazionali e regionali, si è attribuito il valore intermedio;
- γ_2 : nel valutare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, viste le buone performance nell'avvio a riciclo dei rifiuti raccolti e l'impegno per favorire il miglioramento della qualità dei conferimenti da parte dell'utenza, si è attribuito il valore che massimizza il coefficiente di gradualità;
- γ_3 : il grado di soddisfazione degli utenti è stato verificato con indagini commissionate dal gestore nel territorio complessivo servito, con risultati positivi ma senza la necessaria terzietà, pertanto si è attribuito il valore intermedio.

	Parametri	Range di variazione		Valutazione	Valore scelto
		min	max		
γ_1	Valutazione raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata	-0,25	-0,06	media	-0,155
γ_2	Valutazione della performance riutilizzo/riciclo	-0,2	-0,03	positiva	-0,03
γ_3	Grado di soddisfazione degli utenti	-0,05	-0,01	media	-0,03
γ	Totale				-0,215
(1+ γ_a)	Coefficiente di gradualità				0,785

Per il parametro r , che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio (fino a un massimo di 4 anni), si è scelto il valore pari a 1.

Con l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione scelti, le componenti a conguaglio applicate al PEF 2021 diventano:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili $(1+ \gamma_a)RC_{TV}/r = € -342.396$
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $(1+ \gamma_a)RC_{TF}/r = € 369.543$.

Complessivamente, la rata 2021 del conguaglio a favore del gestore Etra spa è pari a € 27.047.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* previsti all'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro b , fattore di *sharing* dei proventi, che può essere scelto nell'intervallo da 0,3 a 0,6;
- il parametro $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove ω può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4.

Il parametro b scelto è pari a **0,6**.

Il fattore ω scelto è **0,4** e quindi il parametro $b(1+\omega)$ assume il valore di **0,84**.

Pur valutando positivamente l'impegno del gestore a massimizzare i proventi Conai e da vendita dei materiali oggetto di raccolta differenziata, la scelta di valorizzare questi parametri sui valori che massimizzano la decurtazione dei costi per il Comune e minimizzano la quota di profitto del gestore è legata al fatto che tradizionalmente c'era una totale decurtazione dei proventi CONAI dai costi sopportati dal Comune. Per cui si ritiene che la quota minima di condivisione di tali ricavi indicata dal MTR sia un sufficiente incentivo per l'azienda.

4.7 Quota dei conguagli residui relative ai conguagli dell'annualità 2018

Nel PEF 2020 approvati dal Comune erano state previste delle rateizzazioni su 4 anni dei conguagli relativi al 2018, che è necessario inserire per la relativa quota annua nel PEF 2021.

Le quote delle componenti a conguaglio da recuperare nel PEF 2021 (e nei prossimi due anni) sono:

- la componente a conguaglio relativa ai costi variabili $(1 + \gamma_{2020})RC_{TV, 2020}/r_{2020} = € 13.944$
- la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $(1 + \gamma_{2020})RC_{TF, 2020}/r_{2020} = € -9.602$.

Complessivamente, la rata annuale del conguaglio relativo al 2018 è a favore del gestore ed è pari a € 4.342.

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono stati quantificati ulteriori parametri.